

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata – Oggetto

Art. 1

E' costituita, ai sensi del Titolo IV dello Statuto Nazionale della “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)”, approvato con D.M. del Ministero della Salute del 16 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, una “Associazione riconosciuta ONLUS senza fine di lucro e di attività sociale” denominata: “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Bergamo – Onlus -”, di seguito indicata con l’abbreviazione “Sezione”.

Art. 2

L’Associazione organismo con propria autonomia operativa, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente le finalità di utilità e solidarietà nell’ambito del territorio della Provincia di Bergamo, nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento della Sede Centrale e del rispettivo Comitato Regionale della LILT.

Sono gratuite le cariche associative e le prestazioni fornite dai soci.

Art. 3

L’Associazione si costituisce, ai sensi del Titolo IV dello Statuto Nazionale, quale struttura periferica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Ente Pubblico – come da autorizzazione della Sede Centrale del 13 aprile 2006 n. 2006/0022.

Art. 4

La Sezione Provinciale ha sede in Bergamo via Malj Tabajani n. 4.
Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell'ambito provinciale.

Art. 5

L'Associazione ha durata indeterminata fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale, approvato con D.M. 16 gennaio 2006.

Art. 6

L'Associazione, in armonia con le finalità statutarie ed operative della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede in Roma, Ente Pubblico riconosciuto di livello nazionale costituito con legge 20/3/1975 n. 70, si propone di conseguire finalità di utilità e solidarietà sociale, di promuovere e realizzare, limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed in particolare la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche. In particolare le attività che l'Associazione si propone di compiere per il conseguimento della propria finalità di utilità e solidarietà sociale prevedono:

- a) 1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza.
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Inoltre svolge:

- a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
- b) attività di formazione ed educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- c) iniziative di sensibilizzazione delle persone e degli organismi, pubblici e privati, che operano nell'ambito sanitario e ambientale;
- d) iniziative di formazione ed educazione alla prevenzione oncologica nelle scuole, nei luoghi di lavoro;
- e) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psicosociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- f) programmazione oncologica, elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento tra le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all'oncologia;
- g) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;
- h) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

- i) iniziative per il miglioramento della qualità di vita dell'assistenza oncologica;
- j) finanziamento o provvedimenti diretti all'acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro il cancro;
- k) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie;
- l) acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e attrezzature di ogni tipo necessarie per lo svolgimento delle varie attività che l'Associazione si propone di realizzare, quale ambulatori, hospices, luoghi di ricovero e degenza di ogni tipo, case di accoglienza per malati e loro famigliari;
- m) gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali così realizzate, anche mediante la promozione e la costituzione di Enti, Cooperative, Associazioni, Società o altro a ciò destinati;
- n) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative;

Nel perseguimento degli scopi sociali, la Sezione:

- o) collabora e si coordina con Istituzioni, Enti ed organismi, soprattutto locali, che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale, territoriale della prevenzione oncologica, dell'assistenza e riabilitazione;
- p) collabora con le Istituzioni scolastiche, con le OO.SS., con i datori di lavoro e loro associazioni, con i comandi militari del territorio di riferimento;
- q) attua, nel territorio di riferimento, le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;
- r) predispone l'eventuale attività ambulatoriale nel rispetto della normativa vigente e munendosi delle necessarie autorizzazioni.

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stipulare contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm) con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico e medicale ed intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO II

Art. 7 (Soci)

La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e le associazioni non riconosciute che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.

Sono soci ordinari i soggetti che, dopo aver richiesto l'iscrizione alla Sezione, manifestando adesione agli scopi della Lega contro i Tumori, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto economico delle attività della Lega contro i Tumori con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria o versando una tantum un'oblazione riconosciuta straordinaria dal Consiglio Direttivo Provinciale, secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, manifestino la volontà di essere iscritti.

Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

Sono soci onorari i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale il cui nominativo, viene trasmesso alla Sezione Provinciale dalla Sede Centrale ai fini dell'iscrizione.

La qualifica di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.

La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale della LILT.

Gli associati sono anche soci dell'Ente Nazionale e ricevono la tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione di appartenenza.

Art. 8 (Decadenza del Socio)

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni
- per morte
- per recesso

- per mancato pagamento della quota associativa
- per indegnità
- per comportamenti e iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della Sezione.

Si intenderà automaticamente receduto dall'Associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale entro il 31 dicembre, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale.

La perdita della qualità di socio per indegnità e per comportamenti e iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della Sezione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, con approvazione a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto.

Avverso la suddetta delibera il socio interessato può proporre reclamo avanti il Collegio dei Probiviri della Sede Centrale.

In caso di comportamenti o iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della Lega Nazionale o di un suo Organo, la perdita della qualità di socio sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri della Sede Centrale.

TITOLO III

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Provinciale e comunque almeno una volta all'anno, nonché alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante l'affissione dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno presso la sede sociale, pubblicazione sul Notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale, oppure mediante lettera inviata alla residenza degli associati.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori

dei Conti o almeno il dieci per cento dei soci sia che trattasi di assemblea ordinaria che straordinaria.

Nel caso del comma precedente, ove il Presidente Provinciale Provinciale non provveda alla convocazione entro trenta giorni, può provvedervi un Commissario ad acta nominato da Presidente Nazionale.

Art. 11 (Diritto di voto)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota annua associativa e iscritti da almeno sei mesi.

Ogni socio dispone di un voto.

Art. 12 (Costituzione dell'Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. Salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata due ore dopo la prima.

Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- eleggere i soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo Provinciale;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- deliberare (con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile ultimo comma) sulla proposta di scioglimento dell'Associazione e conseguenti provvedimenti;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 14 (Votazioni in Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento e di voto dei soci.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Delle riunioni viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nelle assemblee straordinarie il Verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della Sezione.

Art. 15 (Consiglio Direttivo Provinciale)

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un numero di membri variabile da nove a undici, eletti dall'Assemblea. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale viene determinato dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti da almeno un anno.

I membri del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali i coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.

Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno due mesi prima della scadenza del mandato. Esso stabilisce anche le modalità di svolgimento delle elezioni mediante apposito regolamento da sottoporre all'approvazione della Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Roma.

I Consiglieri saranno eletti dai soci aventi diritto al voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Segretario che può essere membro esterno al Consiglio stesso.

Ha inoltre facoltà di eleggere un Comitato Esecutivo, determinandone i compiti, tra i quali l'adozione di provvedimenti urgenti, di competenza del

Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Sezione e ne fanno parte il Vicepresidente ed un terzo componente nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Mancando entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri decadono di diritto dalla carica:

a) quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio;

b) per dimissioni o indegnità e se perdono la qualità di soci.

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il Consiglio Direttivo Provinciale procede alla sua sostituzione nominando il più votato tra i non eletti.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo Provinciale.

La Sezione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 16 (Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica con il preventivo consenso assicurato, in linea generale, dal singolo componente.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.

Nel caso suddetto la persona chiamante dovrà annotare il numero chiamato, la persona che ha ricevuto la comunicazione, la data e l'ora della chiamata.

La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)

Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:

- 1) predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno;
- 2) predispone ed approva il conto consuntivo entro il 28 febbraio di ogni anno.

- 3) ha la facoltà di nominare il Presidente onorario della Sezione.

Il Presidente onorario ha diritto di voto consultivo in seno al Consiglio Direttivo Provinciale.

- 4) Ha facoltà altresì di conferire particolari attestati di benemeranza e d'onore a soci e a persone che si siano particolarmente distinte in iniziative di speciale rilievo a sostegno dell'Associazione, previa adozione di apposito regolamento approvato dalla Sede Centrale.

Il Presidente invia alla Sede Centrale il rendiconto dell'anno precedente approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dal Collegio dei Revisori entro il 28 febbraio successivo nonché il bilancio preventivo, con allegato il programma di attività, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 18 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri membri, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per altre due volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.

Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 19 (Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, eletti dai soci unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori sono scelti tra:

iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;

funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità.

Il Collegio dei Revisori ha la stessa durata del Consiglio Direttivo Provinciale. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali i coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio deve esaminare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo dell'esercizio, esercita il controllo sulla gestione dell'Associazione e sottoscrive, accompagnandolo con apposita relazione, sia il Bilancio di Previsione sia il Conto Consuntivo.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale la presenza dei Revisori dei Conti è facoltativa e comunque senza facoltà di voto.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori dei Conti.

TITOLO IV

Art. 20 (Patrimonio e mezzi)

La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali;
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale.

Art. 21 (Gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione e la relazione programmatica, eventuali variazioni ed il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Art. 22 (Servizio di Tesoreria)

Il servizio è affidato ad un Istituto di Credito scelto con deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione.

Art. 23

L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della Lega Nazionale, opera in completa autonomia amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni, inerenti i rapporti, da essa instaurate.

Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Sezione contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Art. 24 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea che nella medesima seduta nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

L'attivo residuale patrimoniale risultante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ovvero ad altro ente che persegue analoghe finalità di utilità sociale.

Art. 25 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione tra gli associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla decisione di n. 3 arbitri da nominarsi uno per parte ed uno dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

TITOLO V

Art. 26 (Decadenza degli Organi Sezionali)

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo Nazionale abbia nominato il Commissario straordinario della Sezione, si intendono decaduti di diritto gli Organi sociali: tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario che, entro il termine massimo di dodici mesi deve provvedere ad insediare il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori deliberi lo scioglimento della Sezione, è sciolta di diritto anche l'Associazione e provvede alla liquidazione l'organo nominato dal predetto Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Nell'ipotesi in cui tutti gli associati dell'Associazione venissero a mancare, si applicano le disposizioni di cui all'art.27 del c.c..

TITOLO VI

Art. 27 (Rinvio)

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private legalmente riconosciute.